CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini- Consulente aziendale Matteo Martelli - Dottore commercialista Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 24/2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

#### **PREMESSA**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 137 del 28.10.2020. Il Decreto è entrato in vigore il 29.10.2020 e deve essere convertito in Legge entro il 27.12.2020. Con la presente circolare vi evidenziamo le principali novità introdotte con il già menzionato Decreto.

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori eco nomici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.

In particolare, si tratta dei soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto (allegato alla presente circolare) (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo).

#### Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

soggetti riportati nell'allegato 1 al D.L n. 137/2020 che hanno attivato la partita Iva dall'01.01.2019

#### Modalità di erogazione del contributo

Il contributo previsto dal D. L "Ristori":

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del DL n. 34/2020, è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredita mento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- <u>per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione).</u>

#### Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo come quo ta percentuale del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l'ammontare de i ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le già predette quote (100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al decreto in esame. L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore ad Euro 150.000,00.

### Rinvio alle disposizioni del contributo ex art. 25 del DL 34/2020

Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25 co. 7 - 14 del Decreto-legge n. 34/2020 convertito.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

#### Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap (per effetto del rimando all'art. 25 comma 5 del Decreto-legge n. 34 del 2020.

### Quadro temporaneo degli aiuti di Stato

Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato.

### CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immo bili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'alle gato 1 al D.L "Ristori" (la tabella individua mediante i codici ATECO, attività e affitto d'azienda che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020);
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del D.L. n. 34/2020, sicché, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

## ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITA' SOSPESE DAL COVID 19

Non è dovuta la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica. L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al D.L 137/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 78 del DL 104/2020 convertito (decreto "Agosto").

## SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL

Per i datori di lavoro privati, aventi sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24.10.2020 che svolgono come attività una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto, sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per il mese di competenza novembre 2020.

L'importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi:

- in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021)

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la deca denza dal beneficio della rateazione.

# ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

In favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) dovuti per il mese di novembre 2020.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero trova applicazione nei confronti di:

- datori di lavoro;
- lavoratori autonomi (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Per i datori di lavoro l'esonero riguarda la quota a loro carico, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatori, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. In questo caso, l'esonero si applica sui versamenti in scadenza il:

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- 16.12.2020 (periodo retributivo novembre 2020);
- 16.06.2021, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 (quarto trimestre 2020) è determinata sulla base della dichiarazione della manodopera agricola da trasmettere entro il 31.12.2020.

Con i lavoratori autonomi, l'esonero trova applicazione sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020 (esclusi i premi Inail).

## INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

Sono riconosciute alle categorie di lavoratori già individuati dall'art. 9 del DL 104/2020 (DL "Agosto") nuove indennità onnicomprensive, pari a 1.000,00 euro.

### Ambito soggettivo

I beneficiari dell'indennità risultano essere:

- i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti ti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASpI al 29.10.2020);
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra l' 1.1.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel me desimo periodo (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
- i lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 (non titolari di contratto di lavoro dipendente a stagionali del turismo, tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente o pensione);
- i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale ( ex art. 2222 del Codice Civile) e che non abbiano un contratto in essere al 29.10.2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
- gli incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. 31.3.98 n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- 29.10.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie (non titolari di contratto di lavoro di pendente a tempo indeterminato o pensione);
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; ti tolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determina to o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 29.10.2020);
- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.12019 al 29.10.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad 50.000,00 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 euro.

### Disposizioni comuni

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

- non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza di cui all'art. 14 del DL 137/2020;
- non sono imponibili ai fini Irpef.

Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l'indennità dovranno es sere inoltrate all'INPS entro il 30.11.2020.

## Termine di decadenza per la presentazione delle domande per le indennità previste dal Decreto Legge 104/2020

Decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto-legge Ristori (Termine coincidente con il 13.11.2020), si decade dalla possibilità di richiedere le indennità previste dall'art. 9 del D.L n. 104/2020.

#### INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI

E' riconosciuta per il mese di novembre 2020, un'indennità pari ad Euro 800,00 in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

### Ambito soggettivo

Beneficiano dell'indennità i lavoratori con rapporti di collaborazione di cui all'art. 67 comma 1 lettera m) del D.p.r 917/1986, presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale;
- il Comitato italiano paralimpico (CIP);

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associative, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

### Disposizioni comuni

Tale indennità:

- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di citta dinanza, del reddito di emergenza o di una delle altre prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020;
- non è imponibile ai fini IRPEF;
- è erogata dalla società Sport e Salute spa, previa domanda.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presenta re ulteriori domande in quanto l'indennità per novembre è erogata automatica mente. Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Legnano, lì 3 novembre 2020

Studio Giuliano